

(N. 24)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1948

Attività dimostrativa interessante la cerealicoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con gli stanziamenti disposti con la legge 16 giugno 1939, n. 951 e con il Regio decreto legge 18 settembre 1942, n. 1204, va attuando da diversi anni un organico piano di iniziative di carattere pratico e dimostrativo dirette ad aumentare e a migliorare la produzione dei cereali in genere e del grano in particolare.

Benchè, con la fine dell'esercizio 1945-46, fosse venuta a cessare l'autorizzazione di spesa in base alla quale furono disposti i suaccennati stanziamenti è stato possibile continuare a svolgere nel 1946-1947, l'attività dimostrativa in parola attingendo alle disponibilità residue degli stanziamenti suddetti non utilizzate nei precedenti esercizi in dipendenza degli eventi bellici.

Con l'avvenuta utilizzazione delle anzidette disponibilità si è manifestata la necessità di un nuovo stanziamento che consenta il finanziamento delle iniziative su menzionate affermatesi come uno dei mezzi più efficaci di propaganda per indurre gli agricoltori, attraverso la constatazione dei risultati pratici ottenuti nelle prove colturali istituite in appositi campi dimostrativi e di orientamento, a migliorare la coltivazione dei propri terreni investiti a cereali.

La necessità di proseguire l'attività dimostrativa a favore della cerealicoltura, è particolarmente sentita ed urgente nell'attuale momento in cui le esigenze alimentari del Paese impongono di intensificare la produzione cerealicola nazionale soprattutto mediante l'aumento del rendimento unitario delle colture abbassatosi notevolmente a causa della guerra.

Lo schema di disegno di legge che si sottopone all'esame, mira ad apprestare i mezzi finanziari occorrenti per il proseguimento dell'attività di cui trattasi. Con esso si stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949 e per tre esercizi consecutivi, è stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura la somma di lire 8.000.000 per le spese di impianto e di conduzione di campi dimostrativi e di orientamento ai fini della propaganda

per l'incremento e il miglioramento della produzione cerealicola (articolo 1).

Attesa la natura delle spese da sostenere che riguardano essenzialmente acquisti di modesti quantitativi di prodotti agricoli e retribuzioni al personale salariato viene previsto, all'articolo 2 dello schema, che al pagamento delle spese medesime può provvedersi mediante aperture di credito a favore dei Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura i quali presiedono all'attuazione delle iniziative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stanziata, nella parte straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949 e per tre esercizi consecutivi, la somma annua di 8 milioni di lire, per le spese d'impianto e di conduzione di campi dimostrativi e di orientamento, ai fini della propaganda per l'incremento e il miglioramento della produzione cerealicola.

Art. 2.

Al pagamento delle spese di cui all'articolo 1, può provvedersi mediante aperture di credito a favore dei Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.